

# NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

COME DA CAPITOLATO DI GARA - CODICE IDENTIFICATIVO (CIG): 67013733F1

CON LE SEGUENTI INTEGRAZIONI MIGLIORATIVE:

- Adozione del testo migliorativo al paragrafo 2 "Definizioni" del Capitolato tecnico, alla voce "Richiesta di risarcimento";
- all'abrogazione dell'esclusione dei "Fatti noti" (Art. 8 lett. "a" del paragrafo 9 "RCT/O" e paragrafo "Definizioni" del Capitolato Tecnico).
- Elevazione del periodo di retroattività (paragrafo 9 "RCT/O", Art. 6 del Capitolato Tecnico) a 10 anni.
- Elevazione del massimale aggregato per periodo di assicurazione (paragrafo 6 "Massimali Assicurati" del Capitolato Tecnico) ad Euro 30.000.000,00.
- Elevazione del massimale per sinistro (paragrafo 6 "Massimali Assicurati" del Capitolato Tecnico) ad Euro 20.000.000,00.
- Elevazione del massimale aggregato riferito al periodo di retroattività (paragrafo 6 "Massimali Assicurati" del Capitolato Tecnico) ad Euro 35.000.000,00.
- Elevazione dei giorni di proroga del contratto (Art. 1 - paragrafo 3.1 "Decorrenza dell'assicurazione e termini contrattuali" del Capitolato Tecnico).
- Aumento del numero di riunioni del CVS (paragrafo 4 "Comitato Valutazione Sinistri" del Capitolato Tecnico).
- Gestione migliorativa delle vertenze di danno (Art. 17 - paragrafo 3.2 "Norme operanti in caso di sinistro" del Capitolato Tecnico).
- Procedura migliorativa per la gestione dei sinistri sopra SIR o dei sinistri "border-line" per la gestione della mediazione (Art. 16 - paragrafo 3.2 "Norme operanti in caso di sinistro" del Capitolato Tecnico).
- Abrogazione della esclusione di cui alla lett. q) dell'Art. 8 del paragrafo 9 "RCT/O" del Capitolato Tecnico.
- Abrogazione della esclusione di cui alla lett. t) dell'Art. 8 del paragrafo 9 "RCT/O" del Capitolato Tecnico.

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa, 14, CAP 31021 - Tel. (041) 5492111 - Fax (041) 942909

www.generali.it - email: info@generali.it - pec: generalitalia@pec.generaligroup.com

C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azienda unica Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.



**ASST CREMA**

*Gara per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi di Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera – Ed. VI*

**CAPITOLATO TECNICO PER L' ASSICURAZIONE**

**Contraente:**



**Ospedale  
Maggiore**



**Regione  
Lombardia**

**ASST Crema**

Sistema Socio Sanitario

**ASST CREMA**

Gara per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi di Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera – Ed. VI

**INDICE:**

<b>CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE .....</b>	<b>6</b>
<b>DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI.....</b>	<b>6</b>
ART.1 DURATA DELL'ASSICURAZIONE - PROROGA - DISDETTA .....	6
ART.2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE .....	6
ART.3 PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO DI PREMIO.....	7
ART.4 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI.....	8
ART.5 GESTIONE DELLA POLIZZA.....	8
ART.6 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE .....	9
ART.7 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO – BUONA FEDE – DIMINUIZIONE DEL RISCHIO .....	9
ART.8 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA.....	10
ART.9 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI.....	10
ART.10 ONERI FISCALI.....	10
ART.11 FORO COMPETENTE .....	10
ART.12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.....	10
ART.13 TRATTAMENTO DEI DATI.....	10
ART.14 COASSICURAZIONE E DELEGA.....	10
ART.15 CONTEGGIO DEL PREMIO.....	11
<b>NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO .....</b>	<b>11</b>
ART.16 OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE E/O DELL'ASSICURATO – DENUNCIA DEL SINISTRO.....	11
ART.17 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI E PERITALI.....	12
ART.18 GESTIONE DELLA MEDIAZIONE.....	13
ART.19 ACQUISIZIONE POLIZZE.....	15
ART.20 LEGITTIMAZIONE.....	15
ART.21 RECESSO IN CASO DI SINISTRO.....	15
ART.22 DIRITTO DI RIVALSA.....	16
ART.23 RENDICONTO.....	16
<b>COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI (CVS) .....</b>	<b>16</b>
<b>ATTIVITA' E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO.....</b>	<b>18</b>
<b>MASSIMALI ASSICURATI.....</b>	<b>18</b>
<b>SELF INSURED RETENTION (SIR) .....</b>	<b>18</b>
<b>RIPARAMETRAZIONE IMPORTI AGGREGATI .....</b>	<b>19</b>
<b>RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA.....</b>	<b>19</b>
ART.1 DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ.....	19
ART.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT).....	19
ART.3 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI D'OPERA (RCO).....	20
ART.4 MALATTIE PROFESSIONALI.....	20
ART.5 RIVALSA INPS.....	21
ART.6 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA.....	21
ART.7 SINISTRO IN SERIE.....	22
ART.8 ESCLUSIONI.....	22
ART.9 NOVERO DI TERZI.....	24
ART.10 RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E PERSONALE DEI DIPENDENTI E NON.....	24

## ASST CREMA

### Gara per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi di Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera – Ed. VI

ART.11	ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE E NON .....	25
ART.12	RESPONSABILITÀ COME DA D.LGS N. 626/1994 E D.LGS N. 494/1996 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI CONTENUTE NEL D.LGS N. 81/2008 .....	25
ART.13	DETENZIONE ED USO DI FONTI RADIOATTIVE .....	25
ART.14	COMMITENZA GENERICA INCLUSA GUIDA DEI VEICOLI .....	26
ART.15	DISTRIBUZIONE ED UTILIZZAZIONE DEL SANGUE E DEI SUOI PREPARATI O DERIVATI .....	26
ART.16	DANNI DA INCENDIO .....	26
ART.17	DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ .....	27
ART.18	INQUINAMENTO ACCIDENTALE .....	27
ART.19	PROPRIETÀ, CONDUZIONE E LOCAZIONE DEI FABBRICATI .....	27
ART.20	PROPRIETÀ ED USO MACCHINARI .....	27
ART.21	COSE IN AMBITO LAVORI .....	28
ART.22	DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO .....	28
ART.23	LEGGE SULLA PRIVACY .....	28
ART.24	SPERIMENTAZIONE CLINICA .....	29
ART.25	COMITATO ETICO E COMMISSIONE TECNICO SCIENTIFICA .....	30
ART.26	RITARDATO E/O OMESSO SOCCORSO .....	30
ART.27	VALIDITÀ TERRITORIALE .....	30
<b>PROCEDURA SINISTRI .....</b>		<b>31</b>
ART.28	OGGETTO E SCOPO .....	31
ART.29	DEFINIZIONE E GESTIONE DEI FLUSSI INTERNI .....	31
ART.30	SOGGETTI INTERESSATI (DI SEGUITO PARTI) .....	33
ART.31	FASE DI APERTURA DEL SINISTRO .....	33
ART.32	FASE DI ACQUISIZIONE DELLE POLIZZE PERSONALI .....	36
ART.33	FASE DI GESTIONE DELL'EVENTUALE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO .....	38
ART.34	COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI - CVS .....	39
ART.35	DEFINIZIONE DELLE STRATEGIE DI GESTIONE E PROPOSTA DI TRANSAZIONE .....	40
ART.36	GESTIONE DELLA TRANSAZIONE E PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO .....	42
ART.37	MANCATO ACCORDO ALLA TRANSAZIONE TRA LE PARTI .....	43
<b>LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO .....</b>		<b>44</b>

**ASST CREMA**

Gara per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi di Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera – Ed. VI

**DEFINIZIONI**

Di seguito vengono riportate le definizioni di tutti i termini utilizzati nel presente documento.

<b>Assicurazione</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>Polizza</b>	Il documento che prova e regola l'assicurazione e che sarà stipulato per singolo Ente.
<b>Contraente</b>	Il soggetto (Ente) che stipulerà il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
<b>Assicurato</b>	Il Contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione disciplinata dal presente documento.
<b>Società</b>	La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che si impegna ad assumere l'assicurazione disciplinata dal presente documento.
<b>Broker</b>	L'eventuale Broker, se presente, al quale, per incarico conferito dal Contraente, può essere affidata la gestione dell'assicurazione.
<b>Premio</b>	La somma annua dovuta dal Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate ai termini dell'assicurazione, pari ad un terzo del valore triennale al lordo delle imposte governative dichiarato dalla Compagnia aggiudicataria.
<b>Rischio</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Richiesta di risarcimento</b>	Qualsiasi citazione in giudizio e/o altro atto introduttivo in un procedimento giudiziario o altra comunicazione scritta di richiesta danni inviata, anche tramite un organismo di mediazione e/o tramite l'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita (DL 132/2014 convertito dalla Legge 162/2014), all'Assicurato; si intende parificata alla richiesta di risarcimento la formale notifica dell'avvio di indagine da parte delle Autorità competenti, anche nei confronti di ignoti, in relazione a danni per i quali è prestata l'assicurazione nel momento in cui l'Assicurato ne venga per la prima volta a conoscenza con comunicazione scritta.
<b>Sinistro RCT</b>	La ricezione di una richiesta di risarcimento da chiunque avanzata nonché di azione di rivalsa esperita da qualunque Ente.
<b>Sinistro RCO</b>	La formale notifica al Contraente e/o ad un Assicurato dell'apertura di una inchiesta giudiziaria/amministrativa per un infortunio sul lavoro o per insorgenza

**ASST CREMA**

Gara per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi di Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera – Ed. VI

	di malattia professionale; la formale notifica al Contraente e/o ad un Assicurato dell'apertura di un procedimento penale; la ricezione di una richiesta di risarcimento da parte di Enti di Previdenza/Assistenza quali l'INAIL e/o l'INPS; la ricezione da parte del Contraente e/o di un Assicurato di una richiesta di risarcimento da parte del danneggiato o suoi legali e/o suoi aventi diritto.
<b>Sinistro in serie</b>	Più richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato provenienti da soggetti terzi in conseguenza di una pluralità di danni e riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, od a più atti, errori od omissioni tutti riconducibili ad una medesima causa eziopatogenetica, le quali tutte saranno considerate come un unico sinistro.
<b>CVS</b>	Il Comitato Valutazione Sinistri costituito in conformità con quanto previsto dalla DG Sanità di Regione Lombardia con la Circolare 46/SAN del 27.12.2004 e successive linee guida e disposizioni.
<b>Cose</b>	Sia i beni materiali, compresi i veicoli iscritti al PRA, sia gli animali.
<b>Danno</b>	Il pregiudizio di natura patrimoniale e non patrimoniale addebitato all'assicurato in conseguenza di un fatto che abbia cagionato la morte, lesioni personali (intendendosi come tali anche la lesione del diritto alla salute ed all'integrità psico-fisica) o danni a cose.
<b>Indennizzo</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Massimale</b>	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualsiasi sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
<b>Self Insured Retention - SIR</b>	L'importo che l'assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro, anche in termini di gestione ove il sinistro rientri integralmente in tale importo, e che non interessa in alcun modo la garanzia assicurativa.
<b>Scoperto</b>	La percentuale del danno a carico esclusivo dell'Assicurato.
<b>Prestatori d'opera</b>	I soggetti retribuiti dal Contraente e dallo stesso obbligatoriamente assicurati presso l'I.N.A.I.L., anche durante lo svolgimento di attività libero professionale "INTRAMURARIA".
<b>Periodo di assicurazione</b>	Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza annuale.

## **ASST CREMA**

*Gara per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi di Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera – Ed. VI*

### **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

Nei paragrafi che seguono vengono riportate le condizioni generali di assicurazione riferite a decorrenza dell'assicurazione, termini contrattuali e norme operanti in caso di sinistro.

#### ***DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI***

##### ***Art.1 DURATA DELL'ASSICURAZIONE - PROROGA - DISDETTA***

La polizza che verrà stipulata dal singolo Ente a seguito della presente procedura di gara ha una durata di 36 (trentasei) mesi a partire dalle ore 00.00 del 01.01.2017, con scadenza anniversaria prevista ogni 12 (dodici) mesi. Alla data di scadenza della polizza, prevista per le ore 00 del 01.01.2020, quest'ultima si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

La Contraente si riserva in ogni caso la facoltà, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs 50/2016 ss.mm. e ii., così come previsto dal bando di gara nonché al paragrafo 1.2 del Disciplinare di gara, di ripetizione del contratto per una durata pari a quella dell'iniziale appalto, previa adozione di apposito atto. In questo caso la Società si riserva di accettare o meno la ripetizione alle medesime condizioni normative ed economiche.

E' comunque nella facoltà delle Parti di disdettare l'assicurazione alla scadenza anniversaria, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R, spedita almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza anniversaria.

Alla data di naturale scadenza della polizza stipulata dal singolo Ente ovvero trascorsi i 36 (trentasei) mesi ed entro tale termine, è facoltà del Contraente richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo 180 (centottanta) giorni.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dall'inizio della proroga.

E' facoltà del Contraente, nell'eventualità dovessero intervenire disposizioni normative e/o regolamentari che alterino sostanzialmente il rischio così come rappresentato in fase di gara e/o impongano la necessità di aderire ad altre soluzioni diverse dalla presente, recedere dal presente contratto mediante lettera raccomandata da inviare con preavviso di 120 giorni, indipendentemente dalla scadenza annuale di cui sopra, fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

##### ***Art.2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE***

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 00.00 del giorno indicato in polizza anche se il pagamento del primo rateo premio potrà essere effettuato dal Contraente entro il 31.03.2017.

**ASST CREMA**

*Gara per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi di Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera - Ed. VI*

Le rate semestrali di premio successive devono essere pagate entro il 31.3 ed il 30.09 di ogni anno.

Se il Contraente non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per il pagamento del premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un'inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall'Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall'agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.

Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice CRO (Codice di riferimento Operazione). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o telex o telefax o e-mail entro il termine di mora sopra riportato.

**Art.3 PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO DI PREMIO**

Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un'inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall'Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare il pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall'agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.

Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità



## **ASST CREMA**

*Gara per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi di Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera – Ed. VI*

Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice CRO (Codice di riferimento Operazione). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o telex o telefax o e-mail entro il termine di mora sopra riportato.

Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.

### **Art.4 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI**

La Società è tenuta al pieno rispetto di quanto previsto dall'Art. 3 della Legge 136/2010.

### **Art.5 GESTIONE DELLA POLIZZA**

Premesso che il presente Capitolato Tecnico, dal quale deriva il contratto (polizza), ha una durata di 36 (trentasei) mesi, più eventuale ripetizione per servizi analoghi ai sensi del sopra riportato art. 1, dalla relativa data di decorrenza: il Concorrente aggiudicatario è tenuto ad accettare l'inserimento nella polizza della "clausola broker", che prevede la remunerazione del Broker di riferimento nella misura 9 % sul premio imponibile.

Si precisa comunque che per gli eventuali contratti di brokeraggio che dovessero sopraggiungere, il Broker sarà remunerato secondo consuetudine di mercato per il tramite della Società aggiudicataria della polizza nella misura % del premio imponibile determinata a seguito di eventuale apposita gara.

Resta inteso tra le Parti che all'eventuale Broker cui il Contraente ha affidato o affiderà tale incarico è affidata la gestione e l'esecuzione della relativa polizza stipulata.

Le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite dell'eventuale Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall'una all'altra Parte, anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

Si conviene altresì che il pagamento dei premi che saranno dovuti alla Società, può essere effettuato dal Contraente tramite l'eventuale Broker; il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'Articolo 1901 del Codice Civile.

La Società delegherà quindi esplicitamente l'eventuale Broker all'incasso del premio, in ottemperanza a quanto previsto dall'Articolo 118 del D.Lgs. 209/2005 e con gli effetti, per il Contraente, previsti al 1° comma del medesimo Articolo.

## **ASST CREMA**

*Gara per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi di Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera - Ed. VI*

### **Art.6 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta; le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art.7 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE - DIMINUIZIONE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell'Articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, nonché dei valori assicurati, la riduzione di premio sarà immediata.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'Articolo 1897 di cui sopra.

Trascorso infruttuosamente tale termine senza che la Società abbia adempiuto al proprio impegno, sarà facoltà della Contraente concedere ulteriori 30 giorni o recedere dal presente contratto mediante lettera raccomandata da inviare con preavviso di 120 giorni, fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

Nel caso in cui, altresì, le nuove condizioni proposte dalla Società non dovessero essere ritenute adeguate dalla Contraente in funzione del nuovo stato di rischio e non sia stato possibile trovare un accordo condiviso entro il termine dei 60 giorni di cui sopra eventualmente integrato con gli ulteriori successivi 30 giorni, sarà facoltà della Contraente recedere dal presente contratto mediante lettera raccomandata da inviare con preavviso di 120 giorni, fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

## **ASST CREMA**

*Gara per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi di Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera – Ed. VI*

### **Art.8 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA**

In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'Assicurato e/o Contraente.

### **Art.9 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde per l'intero danno con facoltà di agire in regresso verso gli altri assicuratori.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, su richiesta della Società, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

### **Art.10 ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### **Art.11 FORO COMPETENTE**

Il Foro Competente è, in via esclusiva, quello dove ha sede il Contraente.

Resta fermo che per il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al D.Lgs. 28 del 2010 e s.m.i. per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza è competente un Organismo che - abilitato a norma di legge a svolgere la mediazione ed istituito presso il tribunale e/o i consigli degli ordini professionali e/o la camera di commercio - abbia sede, a scelta del Contraente, esclusivamente, nella medesima provincia dello Stesso".

### **Art.12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### **Art.13 TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi del DLgs 196/03 e s.m.i. le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali, come meglio precisato al paragrafo 10 del Disciplinare di gara.

### **Art.14 COASSICURAZIONE E DELEGA**

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società, resta inteso che in caso di sinistro la Società Delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad

## **ASST CREMA**

*Gara per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi di Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera – Ed. VI*

accettare la liquidazione definita dalla Società Delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale; la Società Delegataria si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Sempre nel caso in cui l'assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente polizza, le Società Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria medesima rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società Coassicuratrici.

Resta inteso tra le Parti che ogni comunicazione effettuata alla Delegataria deve intendersi efficace anche nei confronti delle Società Coassicuratrici.

### **Art.15 CONTEGGIO DEL PREMIO**

Il premio annuo lordo, imposte governative incluse, che rimarrà fisso ed invariato per ogni annualità di durata della polizza e non sarà comunque soggetto ad alcuna regolazione del premio, è pari ad un terzo del valore triennale al lordo delle imposte governative offerto dalla Società pari ad **€ 915.652,50**.

### **NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO**

#### **Art.16 OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE E/O DELL'ASSICURATO – DENUNCIA DEL SINISTRO**

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato per il tramite del Contraente, deve darne avviso scritto alla Società entro **30 (trenta)** giorni da quando ne ha avuto conoscenza l'Ufficio a cui compete la gestione dei sinistri, a parziale deroga dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

Il Contraente e/o l'Assicurato ha l'obbligo di avviso, entro i termini di cui sopra, quando si verifichi una delle circostanze che diano luogo ad un sinistro sia per quanto riguarda la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) che la garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (R.C.O.).

Resta inteso tra le Parti che, limitatamente alla sola garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, i termini di cui sopra assumeranno valore per i sinistri che prevedano espressamente una quantificazione economica del danno lamentato in una misura pari o superiore alla Self Insured Retention (SIR) nonché per quei sinistri per i quali, in assenza di una quantificazione economica del danno lamentato, il Contraente non sia in grado - entro il termine temporale di cui sopra - di quantificarne ragionevolmente la potenziale esposizione.

Relativamente ai sinistri che non prevedano espressamente una quantificazione economica del danno lamentato, ma ai quali nei termini sopra indicati il Contraente sia in grado di attribuire una prima

**ASST CREMA**

*Gara per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi di Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera – Ed. VI*

ragionevole quantificazione in misura inferiore alla Self Insured Retention (SIR), sarà obbligo di quest'ultimo fornire mensilmente alla Società un file in formato excel e riassuntivo dei nuovi sinistri ricevuti con indicazione delle seguenti informazioni:

- a) Cognome e Nome della Controparte;
- b) Data dell'Evento;
- c) Data della Richiesta;
- d) Unità di Rischio in cui si verificato l'evento oggetto della richiesta di risarcimento;
- e) Descrizione dell'Evento con indicazione della dinamica dell'evento, della potenziale lesione e della menomazione/danno;
- f) Prima Stima Economica.

Sarà poi impegno del Contraente rappresentare alla Società, in occasione delle riunioni del CVS, l'aggiornamento delle posizioni riepilogate nei diversi file riportanti le statistiche sinistri onde convenire con la Società stessa la quantificazione economica del potenziale danno.

Sarà altresì obbligo del Contraente consentire alla Società di effettuare degli audit su specifici sinistri riportati nei file relativi alle statistiche sinistri e consentire il trasferimento della gestione del sinistro a quest'ultima a fronte di espressa richiesta in tal senso.

**Art.17 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI E PERITALI**

Premesso che la Società non gestirà vertenze di danno in USA, Canada e Messico, la Società stessa si impegna a gestire gli altri sinistri, con la necessaria diligenza e sempre di concerto con il Contraente nelle modalità stabilite in polizza (CVS), ed assume a proprio carico, a nome del Contraente/Assicurato, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, ove occorra, Legali, Tecnici e/o Periti ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso.

Al ricevimento di una eventuale domanda di mediazione, il Contraente è tenuto ad informare tempestivamente la Società ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per consentire la corretta ed esaustiva istruzione del sinistro utile alla condivisione tra le Parti circa l'opportunità o meno di aderire alla domanda. Le Parti saranno tenute, per quanto di propria pertinenza, ad adottare - entro i termini utili ad evitare pregiudizi - ogni iniziativa necessaria all'osservanza degli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e dalle specifiche disposizioni contenute nel regolamento dell'Organismo individuato per l'espletamento della procedura di mediazione.

## **ASST CREMA**

### **Gara per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi di Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera – Ed. VI**

La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto, previo accordo con il Contraente/Assicurato, le proposte di conciliazione entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire al Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge.

Resta convenuto tra le Parti che nei casi in cui, in base alla polizza, il Contraente e/o l'Assicurato abbiano diritto all'assistenza legale e peritale, la Contraente provvederà a trasmettere, tramite il Broker, indicazione del legale ed eventuale medico-legale individuati, sulla base della rosa riportata nella sezione II – art. 33 - Fase di gestione dell'eventuale contenzioso giudiziario - e costituita da professionisti scelti di comune accordo tra le Parti, quali destinatari desiderati per la gestione del contenzioso.

fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione della o delle Parti lese e comunque, al massimo, sino al ricorso in Cassazione.

Ai sensi dell'Articolo 1917 del Codice Civile 3° comma, le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, comprese le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione, sono a carico della Società, anche in eccesso al massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda, ma entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stesso. Qualora la somma dovuta al Danneggiato superi il massimale stabilito in polizza, dette spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non risponde di multe o ammende.

#### **Art.18 GESTIONE DELLA MEDIAZIONE**

Nel caso l'istanza introduttiva della procedura di conciliazione avanti un organismo di mediazione coincidesse con il primo atto ricevuto dall'Azienda, troverà applicazione la procedura disciplinata nella sezione "Fase di Apertura del Sinistro" che precede.

Nel caso in cui l'oggetto della convocazione dell'organismo di mediazione riguardasse:

- danni materiali del valore inferiore o uguale ad € 500.000,00;
- lesioni personali espressamente quantificate da controparte in un importo inferiore o uguale ad € 500.000,00;

l'Azienda procederà, dunque, nei termini previsti alla lettera A che precede.

Per i casi diversi, invece, resta inteso che in considerazione dei ristretti tempi previsti dal D.Lgs. 28/2010 e s.m.i., l'Azienda dovrà trasmettere alla Società, per il tramite del Broker, la convocazione dell'organismo nel minor tempo possibile e con i mezzi più idonei (mail, fax, ...) cui dovrà far seguito con la documentazione

**ASST CREMA**

*Gara per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi di Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera – Ed. VI*

necessaria per una rapida e compiuta istruzione del sinistro che verrà gestito nei termini previsti alla **lettera B)** di cui al successivo articolo 31.

Ove la richiesta avanzata risultasse carente di una espressa quantificazione economica del *petitum*, le Parti esperiranno rapida valutazione della potenziale esposizione. Ove la Società valutasse la stessa in misura inferiore alla SIR ne darà, per il tramite del Broker, immediata comunicazione all'Azienda allegando alla propria valutazione la relativa documentazione a supporto e quest'ultima procederà alla gestione nei termini previsti dalla **lettera A)** di cui al successivo articolo 31.

Con riferimento ai sinistri di importo pari o superiore alla SIR, le Parti saranno tenute ad adottare e a concertare - entro i termini utili ad evitare pregiudizi - ogni iniziativa necessaria all'osservanza degli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e dalle specifiche disposizioni contenute nel regolamento dell'Organismo individuato per l'espletamento della procedura di mediazione.

Nel caso in cui la convocazione avanti un organismo di mediazione interessasse un sinistro già istruito e gestito dalla Società nei termini previsti alla **lettera B)** di cui al successivo articolo 31, le valutazioni relative alla partecipazione alla mediazione nonché, in caso di adesione, le eventuali determinazioni (an e quantum) in ordine alla opportunità di sottoscrivere la proposta di conciliazione potranno coordinarsi con quelle svolte nell'ambito del CVS, laddove la pratica sia stata dallo stesso già analizzata.

La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto le istanze introduttive della procedura di mediazione che le vengono proposte entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire al Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge garantendo in ogni caso la refusione delle spese sostenute dalla Contraente ove quest'ultima ritenga – indipendentemente dalla adesione della Società - di aderire all'invito ricevuto dal Terzo danneggiato e/o dal suo legale. La Società si impegna altresì – nell'esclusivo caso in cui la stessa non ritenesse opportuna la propria partecipazione alla procedura di mediazione – a fornire alla Contraente l'autonomia di un'eventuale definizione del sinistro entro il *range* concordato in sede di CVS ed allegando la documentazione necessaria a supportare l'attività della Contraente nella fase della procedura di conciliazione (così come disposto dal successivo Articolo "**Definizione delle Strategie di Gestione e Proposta di Transazione**"). Ciò per importi eccedenti la SIR che, ferme le condizioni ed i limiti previsti dalla presente polizza, resteranno a carico della Società.

Resta inteso che, nel caso entrambe le Parti (Società e Contraente) ritengano di non partecipare alla mediazione, le stesse predisporranno di comune accordo una comunicazione da inviare all'organismo di mediazione corredata dei ravvisabili "giustificati motivi".

## **ASST CREMA**

*Gara per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi di Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera – Ed. VI*

### **Art.19 ACQUISIZIONE POLIZZE**

Acquisita la documentazione necessaria per la corretta gestione del sinistro (documentazione sanitaria, relazioni del personale interessato e quant'altro possa essere ritenuto di utilità), sarà individuata, nel pieno rispetto di quanto convenuto in ordine al Comitato Valutazione Sinistri, la soluzione ipotizzabile per la sua più idonea definizione (reiezione, proposta di transazione, etc.).

Solo a questo stato di avanzamento della gestione del sinistro, ove tale attività sia affidata alla Società, quest'ultima avanzerà richiesta di acquisizione degli estremi degli eventuali altri contratti assicurativi esistenti (Articolo 1910 del Codice Civile) individuando essa stessa - tra quelli indicati dalla Direzione Medica aziendale quale personale "interessato" nel caso di specie - il nominativo dei soggetti a cui il Contraente debba formalmente richiedere riscontro in merito e la relativa motivazione.

Resta altresì inteso tra le Parti che, in caso di esistenza di altre assicurazioni sottoscritte per lo stesso rischio da soggetti diversi dalla Contraente, l'eventuale importo del risarcimento recuperato, anche solo parzialmente, per effetto di compartecipazione da parte di altri assicuratori sarà suddiviso secondo la medesima proporzione esistente tra quanto rimasto a carico dell'Azienda a titolo di SIR e quanto rimasto a carico della Società.

### **Art.20 LEGITTIMAZIONE**

La Società dà e prende atto che, in ottemperanza ai CCNL vigenti e/o ad altre obbligazioni esistenti al riguardo, la presente polizza viene stipulata, a favore degli Assicurati, dal Contraente che adempie agli obblighi previsti dall'assicurazione stessa. Per effetto di quanto precede, la Società riconosce il consenso degli Assicurati stessi sin dalla stipula del contratto anche se non formalmente documentato.

### **Art.21 RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Fino al trentesimo giorno successivo al pagamento o rifiuto della liquidazione di un sinistro, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di **90 (novanta)** giorni. In tal caso la Società, entro **30 (trenta)** giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza.

Resta inteso tra le Parti che, qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito a portare a termine il completo collocamento della nuova assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di **30 (trenta)** giorni ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro **30 (trenta)** giorni dal ricevimento da parte del Contraente del documento contrattuale correttamente emesso dalla Società.



